



Comune di Castiglione della Pescaia
Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO COMUNALE

"SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA, AUTOBUS E TAXI DI CUI ALLA LEGGE 15/01/1992 N.21"

(Servizio Taxi e noleggio con conducente effettuati con autovettura, motocarrozetta, natante e veicoli a trazione animale)

approvato con atto del consiglio comunale n.44 del 29/03/1999
modificato con atto del consiglio comunale n.63 del 29/08/2022

Indice

CAPO I. PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1. Definizione del servizio.....	4
Articolo 2. Disciplina del servizio.....	4
Articolo 3. Normativa di riferimento.....	4
Articolo 4. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.	6
Articolo 5. Condizioni d'esercizio.....	6
Articolo 6. Numero delle autorizzazioni e del tipo di veicoli destinati al servizio.....	7
Articolo 7. Riconoscibilità delle autovetture.....	8
Articolo 8. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea.....	8
Articolo 9. Operatività del servizio.....	8
Articolo 10. Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni.....	8
CAPO II. LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE	11
Articolo 11. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore.....	11
Articolo 12. Accesso alla professione di noleggiatore.....	11
CAPO III. L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO	13
Articolo 13. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	13
Articolo 14. Contenuti del bando.....	13
Articolo 15. Titoli oggetto di valutazione.....	13
Articolo 16. Diritto preferenziale al rilascio delle autorizzazioni.....	13
Articolo 17. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione.....	14
Articolo 18. Validità dell'autorizzazione.....	14
Articolo 19. Trasferibilità dell'autorizzazione.....	14
CAPO IV. L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO	16
Articolo 20. Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio.....	16
Articolo 21. Acquisizione della corsa.....	16
Articolo 22. Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	16
Articolo 23. Comportamento degli utenti.....	17
Articolo 24. Collaborazione alla guida.....	17
Articolo 25. Interruzione del trasporto.....	17
Articolo 26. Trasporto disabili.....	17
Articolo 27. Tariffe.....	17
Articolo 28. Contachilometri.....	18
Articolo 29. Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.	18
Articolo 30. Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	18
Articolo 31. Reclami.....	18
CAPO V. VIGILANZA SUL SERVIZIO	19
Articolo 32. Addetti alla vigilanza.....	19
Articolo 33. Idoneità dei mezzi al servizio.....	19

Articolo 34.	Sanzioni	19
Articolo 35.	Rinuncia all'autorizzazione	20
Articolo 36.	Sospensione dell'autorizzazione	20
Articolo 37.	Revoca dell'autorizzazione	21
Articolo 38.	Decadenza dell'autorizzazione.....	21
Articolo 39.	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	21
Articolo 40.	Irrogazione delle sanzioni	22
Articolo 41.	Abrogazione norme precedenti	22

CAPO I. PRINCIPI GENERALI

Articolo 1. Definizione del servizio

1. Il servizio con conducente svolto mediante autobus autovettura assicura la mobilità di trasporto e rappresentanza.
Si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede del vettore apposta richiesta per unadeterminata prestazione a tempo o a viaggio.
Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni.
2. Il servizio di noleggio con conducente sostituisce il servizio di piazza ai sensi di quanto previsto dall'art.11/ c.5 della legge 21/92.

Articolo 2. Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della regione Toscana, dagli usi e dalle consuetudini.

Articolo 3. Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dell'articolo 5 edell'articolo 15, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" e con riferimento alle seguenti norme:

1965

- a) articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;

1977

- b) articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

1981

- c) legge 24 novembre 1981 n. 689 "modifiche al sistema penale" Capo I;

1990

- d) legge 7 agosto 1990, n. 241 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

1992

- e) D.lgs. 30 Aprile 1992 n° 285 (nuovo codice della strada);
- f) D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495 (regolamento di esecuzione del nuovo

codice della strada);

g) articolo 8, comma 1, lettera g) della legge 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate”;

h) D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

i) D.M. Trasporti 15 dicembre 1992 n. 572 “Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente”;

j) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada”;

1993

k) L. R. 6 Settembre 1993 n° 67 (norme in materia di trasporto di persone);

l) D.M. 20 aprile 1993 (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture.

m) Legge Regionale del 6 settembre 1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto persone” e successive modificazioni ed integrazioni;

1995

n) deliberazione del Consiglio Regionale del 1 marzo 1995 n. 131 “Criteri per la redazione dei regolamenti”;

o) Legge Regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti";

1998

p) D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";

2000

q) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni ed integrazioni;

r) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico dell’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

s) Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 "Disposizioni in materia di sanzioni amministrative";

t) D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;

2008-2009

u) D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito con modificazioni nella L. 27 febbraio 2009, n. 14.

2. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, comportano l’adeguamento automatico del presente regolamento.

Articolo 4. Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione.

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15.01.92, n.21, art.7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari d'impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08.08.85 n. 443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.

Nei casi di cui al commi 3, punti b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'art. 7 c.3, della legge 15.01.92, n.21.

Articolo 5. Condizioni d'esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con autovettura e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio esercitato con natanti.

3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impegno in servizio da noleggio.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 c. 4 della legge 15.01.92 n.21.

5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

6. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.

Articolo 6. Numero delle autorizzazioni e del tipo di veicoli destinati al servizio

1. In considerazione delle caratteristiche del territorio comunale, il numero di autorizzazioni per il servizio di autonoleggio con conducente era stabilito in **quattro** di cui **due** per autovettura e/o motocarrozze e **due** per autobus.

2. A distanza di 20 anni dalla prima applicazione del Regolamento pubblicato il 29/03/1999, e sulla base dell'analisi statistica dei flussi turistici nel comune, che, pubblicati dalla Regione Toscana confermano il trend positivo che al 2019 vedeva 218.704 Arrivi e 1.498.100 Presenze¹, e al 2020 vedeva 177.322 Arrivi e 1.101.826 Presenze, arrivando ad essere la località, dopo Firenze, più ambita nella Regione Toscana.

3. Si rende necessaria una revisione generale del numero massimo delle licenze concedibili sul territorio. In fase di prima applicazione di questo regolamento, dunque, sono previste al massimo sino a:

- N. 4 licenze per TAXI;
- N. 4 licenze per NCC;
- N. 2 licenze per Autobus.

4. Il numero concreto autorizzabile sarà stabilito con periodicità almeno triennale dall'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione consultiva necessaria per valutare le esigenze del territorio anche in forma aggregata, tenendo conto dei flussi turistici e/o nuove abitudini della cittadinanza e/o utenza del servizio. Tali numeri potranno variare in aumento o diminuzione secondo le analisi delle esigenze effettuate dalla Commissione.

5. Le previsioni del numero dei mezzi, e la loro variazione in aumento o diminuzione, saranno basate a seconda dei dati di rilevazione statistica delle presenze e dei flussi turistici sul territorio comunale, nonché l'analisi dei risultati del servizio. Il tutto al fine di assecondare la richiesta e la domanda da parte degli utenti del servizio.

6. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone: le motocarrozze, le autovetture, gli autobus, i minibus e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo.

¹ Fonte: Dati statistici Regione Toscana:

<https://web.regione.toscana.it/pentaho/api/repos/%3Apublic%3ATURISMO%3ATurismoSaiku.wcdf/generatedContent?userid=TURISMORO&password=LHTE3pem>

Articolo 7. Riconoscibilità delle autovetture

1. Gli autoveicoli in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in posizione alta e centrale, una targa con la scritta "noleggio". Le vetture sono altresì dotate di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "ncc", il numero di autorizzazione.

Articolo 8. Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea

2. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio da noleggio possono essere

- impiegati per l'espletamento di servizi di linea.

3. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa in presenza di un regolare rapporto tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.

Articolo 9. Operatività del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.

Articolo 10. Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) Un Funzionario Apicale con funzione di coordinamento tra i Settori Comunali e funzione di Presidente;
- b) Il un Membro della Giunta Comunale appositamente delegato, in funzione propulsiva e di indirizzo;
- c) Tre titolari di Posizione Organizzativa, in funzione di Supporto Tecnico (SUAP, PP.MM., LL.PP. o Manutenzioni Esterne);
- d) da n.2 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- e) da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente **dell'Ufficio Attività Produttive**.

3. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto conto a riunire la Commissione entro venti

giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n. 2 dei suoi componenti.

4. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti nel Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al **CAPO III**, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redigere il bando di concorso secondo quanto prescritto all'**Articolo 14**;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'**Articolo 15** e redige la graduatoria di merito;
- d) Approva la graduatoria e la trasmette all'**Ufficio Attività Produttive** per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
- e) Propone la revisione del numero di autorizzazioni sulla base delle ultime rilevazioni statistiche disponibili.

6. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.

7. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Segretario Generale dell'Ente in funzione sostitutiva può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

CAPO II. LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

Articolo 11. Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani od equiparati titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale;
- b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quanto non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa .

3. L'idoneità professionale è comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle imprese artigiane ai sensi della L.R. agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati forniti di utenza telefonica, a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Articolo 12. Accesso alla professione di noleggiatore

1. L'accesso alla professione di noleggiatore è consentito ai cittadini ed equiparati iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea " tenuto dalla Camera di commercio.

2. L'accesso alla professione di noleggiatore con autoveicoli atti a trasportare più di nove persone compreso l'autista (autobus — minibus) è consentito ai cittadini ed equiparati in possesso della qualifica professionale prevista dal D.M. n.448 del 20.12.1991.

3. Il certificato di iscrizione al ruolo di cui al comma 1 o la qualifica professionale di cui al comma 2 deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

CAPO III. L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Articolo 13. Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Articolo 14. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni di assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'**Articolo 10**.
 - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo.

Articolo 15. Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, la Commissione di cui all'**Articolo 10** precede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) idoneità professionale punti 5;
 - b) lauree punti 4;
 - c) diploma di maturità punti 3;
 - d) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di otto semestri.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
3. Qualora due o più candidati risultano titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata facendo riferimento alla data e al numero di protocollo di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Articolo 16. Diritto preferenziale al rilascio delle autorizzazioni

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge n.21 del 15.01.92 erano titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e siano titolari di tale attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, hanno titolo preferenziale per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio, purché dimostrino di essere iscritti al ruolo degli esercenti autoservizi pubblici non di linea, e di esercitare tale attività in maniera continuativa da almeno sei mesi.

2. La trasformazione della licenza di taxi in autorizzazione per noleggio di autoveicoli è comunque subordinata al comprovato possesso dei requisiti di legge.

Articolo 17. Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio e dell'Ufficio Attività Produttive, sulla base della graduatoria di merito redatta ed approvata dalla Commissione di cui all'Articolo 10, provvede al rilascio dell'autorizzazione, secondo quando stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'Articolo 10.

Articolo 18. Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore e si rinnova con la presentazione annuale di una dichiarazione di volontà a proseguire l'attività in carta semplice.

2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal Regolamento.

Articolo 19. Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, a persona iscritta nel ruolo di cui all'Articolo 12, comma 1, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni.

- a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 11. In caso di mancato

accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.

3. Il responsabile dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "*mortis causa*" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il componente ufficio comunale,
- b) la dichiarazione di successione (qualora suscita l'obbligo alla sua prestazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) il cessionario l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'**Articolo 11**.

4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

CAPO IV. L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Articolo 20. Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione della stessa per atto tra vivi o "*mortis causa*", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'**Articolo 17**, c. 3.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

Articolo 21. Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto nei posteggi all'uopo destinati dall'Amministrazione comunale con propria deliberazione.

Articolo 22. Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:

- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di intenzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
- h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'**Articolo 8**;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagagliaio nei limiti di capienza del veicolo;

- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Articolo 23. Comportamento degli utenti

3. 1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagagliaio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Articolo 24. Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché regolarmente iscritti al ruolo di cui all'**Articolo 12**.

Articolo 25. Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Articolo 26. Trasporto disabili

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.

2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori è effettuato gratuitamente.

Articolo 27. Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.

2. La Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'**Articolo 10** e tenuto conto delle indicazioni ministeriali e regionali, fissa una tariffa chilometrica minima ed una massima per l'esercizio del servizio di noleggio.

Articolo 28. Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il componente comunale.

Articolo 29. Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. Il Responsabile del Servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita Solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'**Articolo 6**;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Articolo 30. Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare ed al suo dipendente.

Articolo 31. Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

CAPO V. VIGILANZA SUL SERVIZIO

Articolo 32. Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 33. Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

3. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

4. Il rinnovo annuale dell'autorizzazione di cui all'**Articolo 18**, comma **1**, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione al fini della sicurezza.

5. Le procedure di cui ai commi 1), 2), 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Articolo 34. Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono così punite:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dagli artt. 106 e 107 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 per le seguenti violazioni:

- a) violazione dell'**Articolo 5**, comma **3**, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
- b) violazione dell'**Articolo 7**, comma **1**, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
- c) violazione degli obblighi di cui all'**Articolo 8**, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
- d) acquisizione di traffico ad opera di noleggi provenienti da altri Comuni che non riconoscono le condizioni di reciprocità di cui all'**Articolo 9**;
- e) violazione dell'**Articolo 12**, comma **3**, sostanziata dalla mancanza a

- bordo del mezzo del certificato di iscrizione al ruolo;
- f) violazione dell'**Articolo 18**, comma **1**, relativa al mancato rispetto della norma che impone il rinnovo annuale dell'autorizzazione;
 - g) mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine di cui all'**Articolo 20**, comma **2**;
 - h) la violazione degli obblighi di cui all'**Articolo 22**, comma **1**, punti d), g), h) ed i);
 - i) mancato rispetto dei divieti di cui all'**Articolo 22**, comma **2**, punti da a) ad f);
 - j) mancato rispetto dei divieti di cui all'**Articolo 23**, comma **3**, punti a) e b);
 - k) mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'**Articolo 28**, comma **2**.
 - l) mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'**Articolo 31**, comma **2**.

3. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l'inadempiente può pagare direttamente all'agente accertante una somma a titolo di obbligazione il cui importo è preventivamente determinato dalla Giunta comunale ai sensi dell'articolo 107, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383.

4. La Giunta comunale, su proposta della Commissione di cui all'**Articolo 10**, autorizza l'aggiornamento degli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

Articolo 35. Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al componente ufficio comunale.

Articolo 36. Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:

- a) violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati.
- b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dall'**Articolo 5**, comma **4** e dall'**Articolo 25**;
- d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'**Articolo 26**;
- e) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'**Articolo 34**, comma **2**;

f) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.

2. Il responsabile previo parere della Commissione di cui all'**Articolo 10**, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione.

3. La sospensione viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 37. Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'**Articolo 10**, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- g) per la violazione delle norme che vietano il cumulo, in campo ad una stessa persona, di autorizzazioni all'esercizio del servizio di noleggio con licenze per il servizio taxi secondo quanto previsto dall'**Articolo 5**, comma **1**;
- h) quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore di cui agli articoli: **Articolo 4**, **Articolo 11** e **Articolo 12**;
- i) quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'**Articolo 17**, comma **3**;
- j) per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previsto all'**Articolo 19**;
- k) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'**Articolo 36**;
- l) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
- m) per motivi di pubblico interesse.

2. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 38. Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del Servizio e dell'Ufficio Attività Produttive, sentita la Commissione di cui all'**Articolo 10**, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio nei termini stabiliti dall'**Articolo 20**.

2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 39. Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

Articolo 40. Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Articolo 41. Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.